

Sentenza n. 7 – del 22 Febbraio 2023

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO

composta dai membri:

Avv. Enrico Valentini – Presidente

Avv. Augusto Di Marziantonio – Componente

Avv. Gianluca Simeoni – Componente

Riunitasi presso la sede FISR il giorno 22 Febbraio 2023, alle ore 16:00 per deliberare in ordine al ricorso presentato dalla società ASD AZZURRA H. NOVARA (COD.3745), in persona del Presidente p.t. Roberto Scacchetti la decisione del Giudice Sportivo Nazionale di cui al C.U. n.47/2023 del 13 Febbraio u.s. in merito alla non omologazione della gara del 4 febbraio ASD AZZURRA H. NOVARA – ASD ROLLER H. SCANDIANO TEAM con rinvio degli atti al competente organo affinché ne disponga la ripetizione.

LETTO il ricorso e le controdeduzioni della resistente;

CONSIDERATO ammissibile il ricorso in quanto non pertinenti le eccezioni processuali sollevate nelle controdeduzioni;

CONSIDERATI nel merito non fondati i motivi di appello in quanto la fattispecie de qua rientra nelle previsioni dell'art. 70 punto 5 RGD e dell'art. 66 RGC e non nelle previsioni degli artt. 68 e 69 RGD;

CONSIDERATO infatti che gli accadimenti sul campo di gara travalicano l'errore tecnico palesando un comportamento illogico e contraddittorio del Giudice di gara che ha influenzato, alterando l'esito della gara

P.Q.M.

rigetta il ricorso-reclamo presentato confermando la sentenza impugnata.

Dispone l'incameramento della tassa di reclamo.

Motivazione contestuale.

F.to Avv. Enrico VALENTINI
F.to Avv. Augusto DI MARZIANTONIO
F.to Avv. Gianluca SIMEONI